

Messaggio

numero

6455

data

8 febbraio 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Modifica dell'articolo 45 della Legge cantonale sulle commesse pubbliche relativo alle sanzioni amministrative

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il presente messaggio verte sulla necessità di modificare l'articolo 45 della Legge cantonale sulle commesse pubbliche che tratta delle sanzioni amministrative in caso di gravi violazioni dei principi che la legge persegue, ciò al fine di rafforzare l'apparato sanzionatorio così da garantire una più efficace lotta agli abusi che si riscontrano nella gestione dei cantieri pubblici. I Cantoni¹ hanno infatti la facoltà, di prevedere delle misure repressive a condizione che le stesse risultino ancorate in una base legale formale.

COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE

Art. 45 cpv. 1

Accanto alla possibilità già prevista dall'assetto attuale di escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni, si è introdotta la possibilità di comminare una pena pecuniaria sino ad un massimo del 20% del valore della commessa.

Art. 45 cpv. 2 lett. e (nuovo)

Con questo paragrafo si prevede pure la facoltà di punire le violazioni derivanti dal mancato rispetto dei disposti della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta al lavoro nero (LLN).

Art. 45 cpv. 3 (nuovo)

Questa norma quantifica l'importo della sanzione pecuniaria. Questo tipo di sanzione, come dice la norma sarà, per casi gravi cumulabile, con l'esclusione.

¹Silvia Bucher, L'exigence de base légale et les sanctions répressives, prévues par des réglementations cantonales sur les soumissions à l'encontre des soumissionnaires/adjudicataires, in Aspects de droit des marchés publics, Friburgo 1991 pag. 157 e riferimenti ivi citati

Art. 45 a - Sanzioni al committente

Con quest'articolo si è introdotta la facoltà per il Consiglio di Stato di punire tramite contravvenzione i membri della committenza rei di aver violato le prescrizioni della legge. Con il medesimo articolo si introduce inoltre la possibilità di ridurre o revocare, per opere sussidiate i sussidi erogati al Cantone.

In sede di consultazione il Centro di consulenza LCPubb ha posto l'accento sull'estrema rigidità di questo disposto, pur non essendo contrario alla sua introduzione ritiene che debbano essere punite unicamente le infrazioni compiute intenzionalmente o per negligenza grave.

RAPPORTO CON LE LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

La proposta presentata è coerente con le Linee direttive e non comporta nessun aumento di personale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle commesse pubbliche del 23 febbraio 2001 (LCPubb); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 8 febbraio 2011 n. 6455 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle commesse pubbliche del 23 febbraio 2001 (LCPubb) è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1, 2 lett. e), f) e g). 3 e 4 (nuovi)

¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato infligge una congrua pena pecuniaria e/o può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.

²Sono considerate gravi violazioni:

- e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);
- f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.

³La pena pecuniaria può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa.

⁴Le decisioni di esclusione sono rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale.

45 a (nuovo)

Sanzioni al committente

¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri dell'autorità committente ed ai suoi ausiliari, che intenzionalmente si rendono colpevoli dell'inosservanza delle disposizioni della presente legge, una multa sino ad un massimo di fr. 20'000.-.

²Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una revoca dei sussidi.

45 b (nuovo)

Per le contravvenzioni è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.